

TI_GERICHTE 80.2000.82 vom 6. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2000.82

FR: TI_GERICHTE 80.2000.82 du 6 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 80.2000.82 del 6 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 19

giugno 1992 in re F.G.). Per debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391). Il Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.). 5.3. Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti adottati ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti adottati ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA

E. 23

p. 175; ASA 29 p. 83). In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch , Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. 80.95.00164 del 31 ottobre 1995 in re S.R.). 5.4. Questa Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino francese domiciliato in Francia, senza che il preteso prestito sia comprovato per esempio da

documentazione bancaria o fiscale (CDT n. _____ del 7 maggio 1998 in re M.F.). Il Tribunale federale, da parte sua, ha recentemente respinto il ricorso di un contribuente che aveva prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di dimostrare di avere beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in Italia: secondo i giudici federali, infatti, la documentazione in questione non era tale da permettere di risalire alla provenienza degli importi accreditati. È pertanto stata confermata l'imposizione del reddito d'altra fonte (STF del 7 luglio 1999 in re M e L Si). Ancor più recentemente questa Camera non ha riconosciuto l'esistenza di un prestito nei confronti del padre, cittadino italiano, nel caso di un contribuente che ha fatto fronte ai costi di costruzione di una casa senza essere in grado di spiegare le modalità di finanziamento se non invocando tale preteso mutuo, comprovato solo mediante dichiarazione del mutuante contenuta in un brevetto notarile (CDT n. _____ del 29 novembre 1999 in re R. C.).

5.5. Nel caso in esame, la decisione dell'autorità fiscale non può che essere confermata.

5.5.1 Va innanzi tutto rilevato che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96, i coniugi _____ non avevano indicato nell'elenco debiti, datati 9 aprile 1996, il debito pari a 95 milioni di Lire verso _____ in _____ (I). Solo in un secondo tempo, quando si è trattato di giustificare la disponibilità, _____, su richiesta dell'Ufficio di tassazione, produceva fotocopia di un contratto di prestito, datato 5 giugno 1993, mediante il quale _____, cittadino italiano residente a _____, gli concedeva un prestito di L.it. 100 milioni, che sarebbe stato versato in rate non superiori a L.it. 40 milioni, come pure tre ricevute, datate 17 agosto 1993 (35 milioni di lire), 3 ottobre 1993 (20 milioni di Lire) e 27 novembre 1993 (40 milioni di lire).

5.5.2. Come è evidente, l'esistenza del mutuo, da cui il ricorrente vorrebbe far dipendere lo stralcio del reddito d'altra fonte, è ben lungi dall'essere stata provata. Non bastano infatti a documentare gli asseriti trasferimenti di denaro dall'Italia alla Svizzera una semplice scrittura privata e tre ricevute. Quando si fa capo al prestito da persone residenti all'estero, occorre preoccuparsi di documentare tutte le fasi del prestito, dal prelevamento bancario dell'importo da parte del creditore, al suo trasferimento in Svizzera, al successivo cambio dell'importo in franchi e al suo deposito su di un conto in Svizzera del debitore. Né vanno dimenticate alcune circostanze che non possono essere semplicemente ignorate. Innanzi tutto il fatto che il debito non sia stato professato nell'elenco debiti, ma soltanto a posteriori quando necessario. In secondo luogo l'assenza di prove circa il pagamento degli interessi del 10% contrattualmente pattuiti e nemmeno del rimborso, che stando alla scrittura privata, sarebbe dovuto intervenire alla fine del 1996.

5.6. Per le ragioni esposte, non può pertanto essere censurata la decisione con cui l'autorità fiscale ha negato la deduzione del debito professato dal ricorrente nei confronti del signor _____. Tale conclusione implica che deve pure essere confermato il reddito d'altra fonte, per il fatto che, senza il mutuo citato, le uscite del periodo preso in considerazione non sono proporzionate alle entrate. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di _____ fr. 500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi _____ fr. 80.– per un totale di _____ fr. 580.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II

presidente: _____ Il segretario: _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.